

COPIA



COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 DEL 10 Luglio 2014

OGGETTO: TASI - TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI: DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014

Il giorno 10 Luglio 2014 alle ore 21:00 nella sala consiliare, si e' riunito il Consiglio Comunale, in prima convocazione ed in sessione ordinaria, previa partecipazione e recapito nei modi di rito, di avviso scritto a tutti i Consiglieri Sigg.ri:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1) AVV. TASSINARI ROSARIA (Sindaco) | 8) RONCONI PATRIZIA |
| 2) PINI ING. EMANULE | 9) VESPIGNANI IVANO |
| 3) ASSIRELLI MASSIMILIANO | 10) MISIROCCHI GIULIA |
| 4) FACCINI MANLIO | 11) PALOTTI LIVIO |
| 5) GIORGINI LUCIANO | |
| 6) NICOSIA CLAUDIA | |
| 7) RICCI ANTONELLA | |

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione, i Consiglieri:

FACCINI MANLIO VESPIGNANI IVANO

Presenti: 9

Assenti: 2

Partecipa, ai sensi del comma 68, lett. a) dell'art. 17 della L. n. 127/97, il Segretario comunale Dott. ROMANO ROBERTO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa, inoltre, l'Assessore non Consigliere CASANOVA Francesco.

Riscontrata la validità della seduta, la Sig.ra Avv. TASSINARI ROSARIA assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Signori:

Nicosia Claudia, Ricci Antonella e Palotti Livio.

La seduta è pubblica.

È presente in aula il Revisore dei Conti, dott.ssa Raffaella Gamberini.
Relazione argomento iscritto all'ordine del giorno, Assessore Francesco Casanova.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI, concernente tra l'altro:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- l'art. 1, comma 683 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la legge n. 147 del 2013, prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.

Visto il decreto legge n. 16/2014, con il quale si aggiunge al comma 677 citato, il seguente periodo:
«Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Visto che dal 1° gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, ed a quelle ad esse equiparate con legge e regolamento, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, pari ad €. 236.598 attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 49,21% dei costi dei seguenti servizi indivisibili, così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

- Pubblica sicurezza e vigilanza:	€. 54.999,60
- Tutela del patrimonio Artistico e culturale	€. 4.162,91
- Servizi Cimiteriali:	€. 22.998,36
- Servizi Manutenzione stradale, del verde	
- Pubblico ed illuminazione pubblica	€. 96.414,39
- Servizi socio assistenziali	€. 69.843,72
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali	€. 32.277,57
- Altri Servizi	€. 73.033,00
TOTALE	€. 359.729,55

Considerato che:

- il gettito può essere ottenuto applicando l'aliquota dello 0,25 per cento (2,5 per mille) sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate, non soggette ad Imu. in modo da garantire la contribuzione di tutti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'irpef;

- il Comune utilizzando l'aliquota del 2,5 per mille non è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

Accertato, che in base alle stime operate dal Servizio Tributi, il gettito atteso di €. 177.000,00 può essere ottenuto attraverso le seguenti misure:

- 1) aliquota Tasi del 0,25 per cento (2,5 per mille) per le abitazioni principali diverse da quelle di lusso di cui alle categorie A/1 A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
- 2) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.
- 3) I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione sul bilancio di previsione 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2014 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI):

a) aliquota Tasi del 0,25 per cento (2,5 per mille) per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

b) nel caso in cui l'abitazione principale sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, (casi previsti dall'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2013), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte è a carico del possessore.

c) Aliquota zero per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

d) I soggetti passivi effettuano il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 ottobre, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, per l'anno 2014 da corrispondere entro il 16 ottobre.

2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014.

3) di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del Federalismo Fiscale in adempimento all'obbligo di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art.13, commi 13 bis e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Inoltre, attesa l'urgenza di provvedere in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

=====

OGGETTO: TASI ó TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI:
DETERMINAZIONE ALIQUOTE - ANNO 2014

Parere sulla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie
Ex art. 49, comma 1, del TUEL approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
F.to Rag. Renzi Claudia

Parere sulla regolarità contabile del Responsabile dell'Area gestione risorse umane e finanziarie

Favorevole

IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
F.to Rag. Renzi Claudia

N.B. Il parere sfavorevole deve essere compiutamente motivato.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
F.to AVV. TASSINARI ROSARIA

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. ROMANO ROBERTO

Io sottoscritto Messo notificatore certifico che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.roccasancasciano.fc.it> per 15 giorni consecutivi.

dal 19 LUG. 2014 al 3 AGO. 2014.

Il Messo notificatore
F.to CARLO BOMBARDI

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

19 LUG. 2014

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo essere stata pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune.

Il Segretario Comunale
DOTT. ROMANO ROBERTO
